Aggiornamenti sulla situazione connessa all'emergenza sanitaria da COVID-19 alla luce delle recenti disposizioni normative: proposte di variazioni in deroga al regolamento vigente per le uscite/visite guidate e viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico (Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2016 con aggiornamenti a cura dello stesso organo nella sedute del 05/06/2018 e del 23/09/2020)

(Delibera n° 26 relativa al punto 5. all'ordine del giorno come approvata all'unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 Ottobre 2021)

1) Premessa normativa (D.L. e FAQ del Ministero dell'Istruzione - #IoTornoAScuola)

Il 23/09/21 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Ai fini dell'organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l'obbligo della certificazione verde COVID-19, dunque, **si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all'iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l'accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale**. Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell'art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19) del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, **(***Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19)*, convertito con modificazioni dalla Legge 17/06/2021, n. 87 (recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), l'accesso a servizi di ristorazione, spettacoli aperti al pubblico, musei, luoghi di cultura e mostre, eventi e competizioni sportivi, sagre e fiere, centri culturali, sociali e ricreativi, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, fermo restando l'esclusione di minori al di sotto dei 12 anni di eta' dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Rimane naturalmente confermato l'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per tutto il personale scolastico (Docenti ed ATA).

Si ricorda inoltre che, a legislazione vigente, nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche/visite e viaggi di istruzione purchè si rimanga in aree del medesimo colore bianco, fermo restando il pieno rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza dei relativi e specifici settori.

Tanto premesso, le Istituzioni medesime non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell'accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori dei servizi, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis. Per quanto riguarda le modalità per ottenere la "certificazione verde", a seguito della Legge 16 settembre 2021, n. 126, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", si prevede il rilascio del GP nei seguenti casi:

1. Per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata **dal 12° giorno dopo la somministrazione** e avrà **validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva necessaria per il completamento del ciclo vaccinale;**
2. Nei casi di **avvenuta vaccinazione** anti SARS-CoV-2 al termine del previsto ciclo (**seconda dose o dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose)**, la Certificazione sarà generata **entro un paio di giorni** e sarà valida per **12 mesi** dalla data di somministrazione (DPCM 12 Ottobre 2021);
3. **Avvenuta guarigione da COVID-19,** con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità attuale sei mesi);
4. Effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

In tal senso appare dunque opportuno che le Istituzioni scolastiche definiscano preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell'ingresso ai suddetti eventi. In sintesi, il Ministero sottolinea la necessità di una preventiva completa informazione alle famiglie. Le scuole, poi, adotteranno misure organizzative idonee a consentire l'eventuale effettuazione di viaggi di istruzione/visite guidate nei limiti previsti dal contesto emergenziale in atto e fino alla durata di permanenza dello stesso.

Le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente hanno l'obiettivo di contemperare il diritto alla salute con il diritto all'istruzione e alla formazione: fino al termine dell'emergenza epidemiologica, tali regole devono essere puntualmente rispettate, anche perchè solo con la collaborazione e il senso civico di tutti si possono affrontare le criticità ben note.

2) Criteri e condizioni per l'effettuazione dei Viaggi di istruzione/Viste Guidate ed Uscite didattiche valide nel corrente anno scolastico.

2-A) Norme comuni

Nel rispetto della premessa e dei vincoli normativi di cui sopra, il Consiglio di Istituto ritiene comunque di consentire la possibilità per i vari consigli di classe di effettuare ed organizzare visite guidate e viaggi di istruzione. Fermo restando l'autonomia delle scuole nel disciplinare sul piano organizzativo le modalità di effettuazione di tali iniziative, appare in ogni caso opportuno fare riferimento alle prescrizioni della C.M. 291/92 per quel che attiene alla sicurezza del viaggio e la dovuta vigilanza degli allievi durante il soggiorno oltre a ribadire l'impossibilità da parte della scuola – per norma di legge – di acquisire in via preventiva i dati relativi allo stato vaccinale degli studenti o comunque al possesso della certificazione verde. Tale possesso verrà infatti accertato al momento dell'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto come obbligatorio da parte dei relativi gestori o titolari. In tal senso appare opportuno prevedere la presenza di un accompagnatore aggiuntivo (oltre a quelli previsti per allievi DVA) rispetto a quelli ordinariamente previsti per far fronte all'eventuale mancanza della certificazione verde da parte degli studenti al momento dell'eventuale controllo.

2-B) Condizioni specifiche per il corrente anno scolastico (come da delibera del Consiglio di Istituto)

1. Per ragioni didattico organizzative e per la necessità di garantire la regolarità delle lezioni anche in presenza di insegnanti in viaggi di istruzione, **ogni docente può al massimo partecipare nel corrente anno scolastico a viaggi di istruzione/visite guidate nel limite massimo di 6 giorni complessivi, fermo restando che ogni classe deve avere almeno un docente proprio come accompagnatore**.
2. Le **Uscite Didattiche/Lezioni fuori sede** sono organizzate, previa delibera dei rispettivi Consigli di Classe, da uno dei docenti accompagnatori in qualità di insegnante della classe e si svolgono durante l'orario di lezione o nei limiti di tempo di una mattinata (6 ore) secondo l'impegno previsto dalla specifica attività. Il numero massimo di Uscite Didattiche per il corrente anno scolastico è pari a sei;
3. I **Viaggi di Istruzione per il corrente anno scolasticonon possono superare complessivamente la durata di giorni 2, con al massimo un pernottamento.** Ciò si rende necessario per l'effettiva durata di validità del test antigenico con esito negativo effettuato mezzo tampone. L'effettuazione dei viaggi di istruzione comporta necessariamente l'adesione di almeno DUE classi.
4. **Sono esclusi in ogni caso Viaggi di Istruzione all'estero e con mezzo aereo;**
5. Le **Visite Guidate** (visite di una giornata senza pernottamento) possono essere organizzate al posto del viaggio di istruzione per un massimo quindi di due giornate non consecutive.

6. E' richiesta **la partecipazione di un docente ogni 15 allievi** più un insegnante aggiuntivo (preferibilmente di sostegno) di norma ogni due allievi disabili [(*)vedi punto specifico)]. Inoltre è necessaria la presenza di **un ulteriore accompagnatore aggiuntivo (oltre a quelli previsti per allievi DVA**) rispetto a quelli ordinariamente previsti (un docente ogni 15 allievi) per far fronte all'eventuale mancanza della certificazione verde da parte degli studenti al momento dell'eventuale controllo.
7. Il Consiglio di Istituto, dopo adeguato confronto, delibera all'unanimità di fissare come percentuale minima di partecipazione alle iniziative di Viaggi di Istruzione/Visite Guidate **una percentuale di allievi almeno pari al 70% (con una tolleranza massima pari al 10% arrotondata all'intero superiore) escludendo dal conteggio il numero di studenti DVA eventualmente presenti nel consiglio di classe.**
8. Norme specifiche, fermo restando le disposizioni di carattere sanitario vigenti per la durata dell'emergenza COVID-19 in atto, sono applicabili in caso di **progetti/percorsi PCTO, FSE-PON.**

(*) – Ulteriori precisazioni e disposizioni per allievi disabili (Del. n° 19 del Cons. di Ist. del 5/06/2018).
In caso di partecipazione alle attività di cui all'art. 2 di allievi disabili, si delega al Consiglio di Classe di pertinenza il compito di valutare con attenzione e quindi di stabilire il numero adeguato di accompagnatori, fermo restando quanto precisato al punto 2-B) del presente regolamento. La valutazione, operata caso per caso, dovrà infatti tenere conto delle caratteristiche dell'uscita/viaggio di istruzione, del tipo e grado di difficoltà presentate dagli allievi coerentemente con quanto indicato, suggerito e stabilito precedentemente nel PEI, in accordo con i vari soggetti preposti alla sottoscrizione di tale documento (famiglia, ausl, consiglio di classe).

Anche la definizione di "gravità", formalmente indicata dal verbale INPS con riferimento all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92, andrà considerata per ogni allievo secondo le indicazioni sopra espresse. In tal senso si valuterà la partecipazione di un solo docente accompagnatore (preferibilmente e prioritariamente di sostegno) sia nel caso di uno o anche di due allievi con disabilità. Sarà inoltre possibile prevedere la partecipazione di altri accompagnatori in grado di assistere il disabile (componente famigliare, altro docente del consiglio di classe ecc.) nonché di predisporre ogni altra misura idonea alla partecipazione di tali allievi nell'esame ponderato di tutti gli elementi a cura dell'organo collegiale competente (consiglio di classe con l'eventuale supporto delle docenti referenti del gruppo GLHI).

Il Dirigente Scolastico fornirà le informazioni oggetto della presente ai primi consigli di classe di Novembre che saranno effettuati con la presenza delle relative rappresentanze (genitori ed allievi). Successivamente si forniranno anche tutte le indicazioni relative alle scadenze e alle modalità procedurali per la gestione di eventuali preventivi con le agenzie di viaggio, oltre alle informazioni alle famiglie per le relative procedure di pagamento (da gestire sul sistema "Pago In Rete").

E' auspicabile, oltre che vivamente consigliato, che i vari Consigli di Classe operino scelte che consentano la partecipazione di un'alta percentuale di allievi con scelte che tendano a favorire l'utilizzo di mezzi pubblici (bus di linea e treno) per l'effettuazione di tali iniziative, anche nella semplificazione delle relative procedure negoziali a carico delle segreteria della scuola supportata dai docenti della Commissione Viaggi.

Le presenti disposizioni, hanno validità nel presente anno scolastico e/o fino alla durata dell'emergenza COVID in atto. Il Dirigente Scolastico si riserva la necessità di ulteriori modifiche al presente testo in ragione di modifiche di carattere normativo e/o per disposizioni sanitarie emanate dalle autorità competenti.

Il Dirigente Scolastico (*Ing. Mauro Tosi)*

(Documento allegato alle circolari dei Consigli di Classe del Mese di Novembre)